



CORONAVIRUS: LE CONDIZIONI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

Spetta alle autorità sanitarie, sia nazionali che mondiali, come la OMS, stabilire il "quando" ci saranno le condizioni per una ripresa delle attività, in seguito al superamento della fase acuta dell'emergenza sanitaria.

Tuttavia, sono fortissime le pressioni da parte delle associazioni padronali, affinché si parta con la cosiddetta "fase 2". In questi giorni, i giornali danno per scontato che il Governo approverà lo schema di riapertura, predisposto dall'Inail (!?), che darebbe via libera da subito a più di metà dei settori produttivi, tra cui il codice Ateco 29 relativo alla fabbricazione di autoveicoli, che sarebbe industria a basso rischio integrato per i lavoratori. Sarebbe interessante sapere su quali basi l'Inail abbia stabilito i criteri della "classe di aggregazione sociale 1"

Noi abbiamo già sperimentato un precedente: la modalità con cui sono stati applicati i decreti in serie, ad esempio il DPCM 10.4.2020; il quale mentre a parole alza un muro invalicabile: "sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali", apre un enorme portone alle eccezioni, 90 attività corrispondenti a 90 codici Ateco; e soprattutto concede all'art. 2 comma 3 che per una serie potenzialmente illimitata di altre attività, gli imprenditori si rivolgano ai Prefetti, col meccanismo del silenzio-assenso. Risultato: ha riaperto il 60% delle aziende.

Obiettivo delle note che seguono, è di concentrarci sul "COME" dovrà avvenire la ripresa dell'attività nei luoghi di lavoro, con riferimento alle normative vigenti (in particolare, il Testo Unico D.Lgs. 81/08), alle intese tra Associazioni padronali e Confederali (Protocollo condiviso, Accordo FCA), alle nostre proposte già fatte circolare nelle scorse settimane.

Questi sono i giorni in cui dobbiamo dedicarci soprattutto alla elaborazione di proposte, che dovranno poi essere verificate e realizzate gradualmente, dal momento in cui riprenderanno le attività.

Possiamo individuare 2 gruppi di problemi:

1) Come raggiungere i luoghi di lavoro. Si tratta di aspetti che hanno anche una dimensione di politica amministrativa, nazionale regionale e locale, si pensi al trasporto pubblico. Tuttavia è presente una componente legata all'attività produttiva, pensiamo agli orari e in generale all'interfaccia casa-lavoro, uno dei fattori di stress lavoro correlato. Inoltre il percorso casa-lavoro (e viceversa) è coperto da assicurazione Inail contro gli infortuni in itinere;

2) Esposizione ai rischi all'interno dei luoghi di lavoro. Qui possiamo distinguere tra: attività non direttamente produttive ma assolutamente necessarie, quali l'entrata nell'azienda, l'accesso agli spogliatoi, gli spostamenti per arrivare ai reparti o alla mensa. Ed Esposizione ai rischi durante l'attività produttiva vera e propria, che può essere di tipo amministrativo o tecnico, ma soprattutto di produzione o manutenzione. Sui preliminari e sulle condizioni di lavoro, proponiamo alla discussione e alla verifica pratica i seguenti punti.

1. La nostra tesi: nei luoghi di lavoro è piombato in modo generalizzato un nuovo fattore di rischio: quello biologico. Rischio con cui hanno fatto i conti da sempre lavoratrice e lavoratori di ospedali, case di riposo, servizi come lo smaltimento dei rifiuti; ma che ora coinvolge praticamente ogni lavoratore in ogni luogo di lavoro in cui si è a contatto con altri lavoratori.

Di conseguenza, in ogni luogo di lavoro deve essere estesa **la normativa sul rischio biologico prevista dal Decreto legislativo 81/2008** (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro). Questo perché gli articoli 15, 17, 28 e 29 si riferiscono alla valutazione di tutti i rischi, a cui aggiungere la nuova valutazione del rischio biologico, normato dagli articoli dal 266 al 286.

2. Aggiornamento dei DVR. La rappresentanza dei lavoratori.

Dopo una fase iniziale in cui Confindustria si oppose decisamente all'ipotesi di rivedere i DVR per inserire il nuovo rischio da esposizione ad agenti biologici, ora comincia ad essere accettata la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi e relativo DVR (come nell'accordo FCA del 9.4). Di conseguenza, si apre una fase di elaborazione che non può essere demandata ai tecnici designati dall'azienda, ma deve passare dal vaglio e dalle proposte dei lavoratori. E qui si pone un problema.

La rappresentanza dei lavoratori sui temi della sicurezza è in crisi profonda, da tempi ben precedenti al coronavirus; per cui si rende necessario trovare una soluzione immediata che garantisca:

- a) la partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dei Lavoratori (non solo quelle stabilite dagli accordi tra Padronato e CGIL – CISL- UIL); in pratica, i **Comitati aziendali per la salute e sicurezza**
- b) il rilancio della figura del RLS con le caratteristiche e le prerogative previste dal D.Lgs. 81/08, in rapporto anche conflittuale con Direzione aziendale, RSPP e medico competente. I lavoratori e i loro delegati devono vigilare sulla corretta revisione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR),

3. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e sulle misure di prevenzione e protezione adottate

Al fine di garantire a tutti i lavoratori la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale, il datore di lavoro deve fornire ad ogni lavoratore una adeguata informazione. Questa deve essere garantita attraverso la consegna di un dépliant informativo, o attraverso la sua affissione agli ingressi dello stabilimento o dei reparti, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, in cui si affermi:

1) di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.).

2) di avere adottato tutte le conseguenti ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, e in particolare di essere in possesso di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale;

3) di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, quali il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali (specificando la sua frequenza: a ogni inizio o fine turno di lavoro), e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine idonee, guanti, occhiali e gel disinfettante per le mani ecc;

4) di aver adottato le misure organizzative idonee per i soggetti con febbre maggiore di 37,5°; soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, ai quali è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro; indicazione di misure tecniche di controllo agli accessi (termoscanner ecc.) eventualmente adottate.

4. Misure per accedere a servizi o ai luoghi di lavoro.

- La rilevazione della temperatura corporea all'ingresso dei dipendenti, da un lato costituisce una misura di prevenzione che rientra tra gli obblighi per i datori di lavoro, di tutelare la salute dei lavoratori; dall'altra, deve rispettare l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di operare accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti. Si porrà quindi il problema di conciliare la termorilevazione all'ingresso (del resto definita non obbligatoria dal Protocollo condiviso del 14.3.20) con la difesa dalle discriminazioni e della privacy, mediante soluzioni organizzative da definire in ogni luogo di lavoro;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle 'istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani.
Sono da bocciare soluzioni estemporanee, come il consumare i pasti sui luoghi di lavoro invece che in mensa, perché non tengono conto della presenza nei luoghi di lavoro di altri fattori di rischio che motivano il vigente divieto assoluto di consumare pasti o spuntini là dove si lavora;

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / semilavorati su scaffale;
- Attenta valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta; Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. In ogni caso, andrà potenziato il servizio di Reception, con spazi adeguati, soluzioni organizzative quali un vetro di protezione e stretto controllo su chi accede dall'esterno (come fornitori e/o appaltatori), i quali devono essere dotati di mascherina chirurgica. Ai lavoratori addetti a questo servizio, saranno fornite maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa che il lavoratore tratterà in copia ;
- Applicazione di tutte le norme valide per i lavoratori dell'azienda, a tutti gli esterni (fornitori di materiale e/o servizi, autotrasportatori, addetti alle pulizie, ecc.) che accedono a vie, piazzali, reparti di lavoro. Dovranno essere loro riservati appositi servizi igienici;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Ricorso obbligatorio a modalità di lavoro a distanza quali smart working, telelavoro ecc., per tutte le attività nelle quali esiste la possibilità concreta.

5. Misure organizzative e innovazioni tecniche nei reparti di produzione

Si precisa che l'inserimento della valutazione del rischio da agenti biologici virali, va riferito a ciascuna operazione per ciascuna mansione e per ogni fase del processo

lavorativo che comporti il rischio di esposizione ad agenti biologici; e va indicato il numero dei lavoratori addetti a ciascuna fase.

Di conseguenza, vanno indicate le misure di prevenzione e la loro corretta applicazione.

Alcuni esempi :

- metodi e procedure lavorative che prevengano contatti, su catena di montaggio. (Piccola premessa: da anni si cerca di convincere l'opinione pubblica che non esistono più le catene di montaggio, eppure esse resistono e occupano migliaia di lavoratori.) Si può ipotizzare un intervento con trasformazione organizzativa radicale; oppure ottenere il rispetto delle distanze utilizzando l'organizzazione del lavoro vigente, intervenendo solo sulle cadenze della catena (ad esempio, riducendo la velocità passando da 2 minuti a 4 minuti; oppure lasciando la cadenza attuale, utilizzando 1 carrello porta scocca su 2, lasciandone quindi 1 libero);
- valutazione del maggior affaticamento provocato dalle difficoltà respiratorie connesse all'uso di mascherine.
- rifornimento di materiali e semilavorati da parte degli addetti, non durante le attività di montaggio.
- controllo qualità che non interferisca con le operazioni di montaggio.

6. Il contagio è infortunio sul lavoro.

Il decreto legge "Cura Italia", art. 42, stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro». In questi casi, il medico redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. L'Inail garantisce la tutela all'infortunato, estendendo l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Sugeriamo che il lavoratore dia immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio, fornendo numero identificativo del certificato medico, data rilascio e giorni di prognosi. Allo stesso modo, anche se non viene precisato dal decreto, può ritenersi comunque obbligatorio, per il datore di lavoro, inviare la denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico.

7. Come far rispettare le misure di sicurezza.

Il Protocollo condiviso, l'accordo modello con FCA, ecc. sorvolano sul nodo fondamentale: **chi deve far rispettare le norme? E, accertata la violazione delle norme, esistono le sanzioni? E chi commina le sanzioni?**

Si inventano strani ruoli di garanti, come il virologo Burioni per FCA. Il governo sembra orientato ad assegnare all'Inail il ruolo che è invece previsto per il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Sanitario nazionale. Un ulteriore, micidiale caso di affidamento della prevenzione e delle eventuali sanzioni, all'Ente che ha un proprio interesse come Assicuratore, in potenziale conflitto con la tutela della salute. E' facile prevedere uno scenario di applicazione della fase 2 in cui saranno stabilite condizioni alla ripresa lavorativa, non in conflitto con la normativa vigente (come ci fa intuire la marcia indietro padronale circa la Valutazione del rischio biologico). Il conflitto si sposta alle modalità concrete di applicazione, dalle prevedibili mancanze di DPI, ai ritmi e condizioni di lavoro, ai rischi di contatto non protetto e quindi di contagio.

Nei conflitti che si apriranno, dobbiamo evitare che siano i singoli RLS o semplici lavoratori a denunciare le violazioni: dovrà essere la nostra struttura sindacale a rivolgersi o direttamente alle aziende, oppure al Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di Lavoro, facente parte del Servizio Sanitario.

8. La prevenzione nei luoghi di lavoro: un altro aspetto del disastro nella Sanità italiana. La Riforma sanitaria del 1978 in pericolo.

La diffusione dell'epidemia di Coronavirus in Italia, e soprattutto in Lombardia, dimostra i danni terribili conseguenti ai tagli degli anni scorsi ai bilanci della Sanità: chiusura di ospedali, riduzione dei posti letto, riduzione del personale medico e infermieristico, impoverimento della rete dei medici di base.

Noi denunciavamo un'altra faccia di questi tagli: il ridimensionamento programmato e voluto dei Servizi di Prevenzione sui luoghi di lavoro. Il turn-over non è stato garantito, con diminuzione sostanziale delle capacità di controllo (a partire dagli indispensabili sopralluoghi per una verifica preventiva, non a infortunio avvenuto).

Il rischio è che si dia per scontata la quasi paralisi della Prevenzione, e si assegnino le funzioni ispettive non alla Sanità, ma all'Ispettorato del lavoro (come prima della riforma fondamentale del 1978, la legge 833), oppure all'Inail.

Oltre ai DPI, per battere Coronavirus, occorre aumentare il personale medico e tecnico del Servizio Sanitario pubblico.

Milano, 20.4.2020